



COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 169 Reg. DEL 11 NOVEMBRE 2024

OGGETTO: Presa d'atto schema di transazione a definizione della controversia, con il Sig. Omissis, instaurata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **UNDICI** del mese di **NOVEMBRE**, dalle ore **16,45** alle ore **16,50**, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
1. LAZZARA Calogero - Sindaco	X	
2. CAPUTO Carmelo - Vice Sindaco		X
3. FABIO Calogero - Assessore		X
4. FABIO Salvatore - Assessore	X	
5. SUTERA Concettina - Assessore	X	

- ◆ Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. **Calogero LAZZARA**.
- ◆ Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Carmelo VERZI**.
- ◆ Partecipano gli Assessori **Concettina SUTERA** e **Salvatore FABIO**.
- ◆ Non sono intervenuti gli Assessori **Calogero FABIO** e **Carmelo CAPUTO**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione **n. 169 del 11 Novembre 2024**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N° 45 /2024

Del 08.11.2024

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° 169/2024

Del 11.11.2024

OGGETTO: Presa d'atto schema di transazione a definizione della controversia, con il *Sig. Omissis*, instaurata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina.

IL SINDACO

PREMESSO:

- **che** in data 22 aprile 2024 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Messina ha notificato, a mezzo posta, al sig. *Omissis*, la cartella di pagamento n.29520240012114633000;
- **che** avverso la suddetta cartella il sig. *Omissis* ha presentato ricorso, alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, con iscrizione al n. R.G. 3295/2024;

DATO ATTO che, anche allo scopo di evitare lungaggini processuali nonché dispendio di risorse economiche per il giudizio che andrà ad instaurarsi, dall'esito alquanto incerto, ed a seguito di interlocuzioni con l'Ufficio Tributi dell'Ente, si è addivenuti alla comune volontà di definire la controversia in oggetto con accordo transattivo;

VISTO ED ESAMINATO lo schema di atto di transazione che “**sub A**” si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed accertato che lo stesso risulta essere economicamente vantaggioso per quest'Amministrazione, in quanto tale soluzione consente di definire bonariamente la controversia;

DANDO ATTO:

- **che** ai sensi degli artt. 1965 e 1976 C.C. le parti con la transazione, attraverso reciproche concessioni, fanno cessare una lite giudiziaria già cominciata;
- **che** affinché una transazione sia validamente conclusa è necessario che le parti si facciano delle reciproche concessioni;
- **che** la scelta di accedere alla transazione dev'essere riconducibile ai canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale in modo da risultare in perfetta sintonia non solo con l'interesse primario tutelato dall'Amministrazione, ma anche con quelli

secondari emergenti *ictu oculi* nella specifica situazione presa in considerazione in sede di transazione;

RILEVATO CHE è orientamento ormai consolidato delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti l'applicabilità anche alle Pubbliche Amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che il Codice Civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati;

TENUTO CONTO che il tema dei presupposti giuridici della transazione per le pubbliche amministrazioni sono stati più volte oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti e, nello specifico, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 12 aprile 2018, n.108, in un'ottica collaborativa e sempre in linea generale, richiama i limiti di ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici, limiti, peraltro, già espressi con orientamenti costanti dalla stessa Corte, e che possono costituire principi di carattere generale utili alle Amministrazioni per addivenire correttamente ad una transazione; preliminarmente, nell'effettuare l'analisi dell'esistenza dei presupposti che possono legittimare un atto di transazione tra privato e pubblica amministrazione, il collegio contabile precisa che risulta necessario verificare i seguenti presupposti:

- a) i limiti alla stipulazione della transazione, da parte degli enti pubblici, sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione;
- b) ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite;

RITENUTO per le ragioni precedentemente esposte in premessa:

- di dovere prendere atto dello schema di transazione diretto alla definizione bonaria della controversia, con la rinuncia, da parte del sig. *Omissis*, al ricorso tributario previa dichiarazione di rinuncia depositata telematicamente prima dell'udienza fissata per giorno 15.11.2024;
- di fare proprio il medesimo schema di transazione, che dovrà essere sottoscritto anche dal Legale di controparte per la rinuncia al vincolo di solidarietà, che regola il rapporto tra le parti e che sub "A" si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, al fine di evitare possibili ulteriori aggravii di spesa per l'Ente;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per quanto sopra esposto,

PROPONE


1. **Di prendere atto** della superiore narrativa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.
2. **Di approvare** lo schema di transazione, che “**sub A**” si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato al bonario componimento della controversia, che prevede, tra l’altro, la rinuncia, da parte del sig. *Omissis*, al ricorso tributario previa dichiarazione di rinuncia depositata telematicamente prima dell’udienza fissata per giorno 15.11.2024.
3. **Di autorizzare** la Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, nella quale risulta incardinato il Servizio Tributi, giusta convenzione sottoscritta con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, alla sottoscrizione del suddetto atto transattivo.
4. **Di dare atto**, che in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n.33/2013 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione dei dati oggetto del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “*Amministrazione Trasparente*” – sottosezione di primo livello “*Provvedimenti*” – sottosezione di secondo livello “*Provvedimenti organi indirizzo politico*”.
5. **Di demandare**, inoltre, alla Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria l’immediata adozione degli ulteriori atti gestionali necessari e consequenziali all’adozione del presente atto.
6. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere in merito.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTENZIOSO
Dr.ssa Maria Lazzara





IL PROPONENTE
IL SINDACO
Arch. LAZZARA Calogero



ACCORDO TRANSATTIVO

Oggi _____ del mese di Novembre dell'anno 2024, presso l'Ufficio Tributi del Comune di Longi (ME), sono comparsi:

- il sig. _____, nato il _____ a _____ (____) ed ivi residente in _____, n. _____, C.F. _____,

e, per il Comune di Longi (ME), con sede in Longi, Via Roma 2, c.f. 02810650834, in persona della Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, nella quale è incardinato il Servizio Tributi,

- il sig. _____, nato il _____ a _____, C.F. _____, nella qualità di _____,

Premesso:

- che, in data 22/04/2024 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Messina ha notificato a mezzo posta al sig _____ la cartella di pagamento n. 29520240012114633000, con cui gli veniva intimato il pagamento di complessivi € 12.447,88 per tributi locali;
 - che, dal dettaglio degli addebiti in cartella, i ruoli formati dall'Amministrazione Comunale sono i seguenti:
 - Ruolo n. 2024/001150 del 15/02/2024, consegnato il 10/03/2024 all'ADER, formato per la riscossione di € 57,00 a titolo di TASI (Tassa dei Servizi Indivisibili) per l'anno 2016, oltre sanzioni, interesse e spese;
 - Ruolo n. 2024/001384, del 15/02/2024, consegnato il 10/03/2024 all'ADER, formato per la riscossione di € 59,00 a titolo di TASI (Tassa dei Servizi Indivisibili) per l'anno 2017, oltre sanzioni, interesse e spese;
 - Ruolo n. 2024/001145, del 15/02/2024, consegnato il 10/03/2024 all'ADER, formato per la riscossione di € 437,00 a titolo di IMU (Imposta Municipale Unica) per l'anno 2016, oltre sanzioni, interesse e spese;
 - Ruolo n. 2024/001149, del 15/02/2024, consegnato il 10/03/2024 all'ADER, formato per la riscossione di € 452,00 a titolo di IMU (Imposta Municipale Unica) per l'anno 2017, oltre sanzioni, interesse e spese;
 - Ruolo n. 2024/001382, del 15/02/2024, consegnato il 10/03/2024 all'ADER, formato per la riscossione di € 1.811,00 a titolo di TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2017, oltre sanzioni, interesse e spese;
 - Ruolo n. 2024/001381, del 15/02/2024, consegnato il 10/03/2024 all'ADER, formato per la riscossione di € 4.187,00 a titolo di TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2018, oltre sanzioni, interesse e spese;
 - Ruolo n. 2024/001383, del 15/02/2024, consegnato il 10/03/2024 all'ADER, formato per la riscossione di € 2.534,00 a titolo di TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2019, oltre sanzioni, interesse e spese;
 - che, la pretesa impositiva iscritta al ruolo esattoriale da parte del Comune di Longi ammonta a **complessivi € 9.537,00** al netto delle sanzioni, interessi e spese;
 - che, il sig. _____, non rammentando la notificazione dei preliminari avvisi di accertamento e/o solleciti di pagamento dei tributi in questione, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29520240012114633000, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina, ivi eccependo la prescrizione dei tributi, sanzioni ed interessi;
 - che, il ricorso tributario è stato iscritto al N.R.G. 3295/2024;
 - che, è stata fissata per il giorno 15/11/2024 la trattazione dell'istanza di sospensione cautelare richiesta in ricorso;
- Ritenuto:
- che, a seguito di interlocuzioni con l'Ufficio Tributi ed esame della documentazione in atti, le parti hanno manifestato la volontà e l'interesse a definire bonariamente il predetto contenzioso;
- Considerato:
- che, anche allo scopo di evitare ulteriori lungaggini processuali attinenti alla possibile proposizione di un giudizio di verifica delle sottoscrizioni rinvenute sulle relate di consegna degli avvisi di accertamento, presuntivamente notificati al contribuente, le parti concordano nell'estinguere le reciproche pretese oggetto di contenzioso

sopravvenendo all'alea del giudizio attraverso un accordo che preveda esclusivamente il pagamento in forma rateale della sola sorte capitale dei tributi.

Tanto premesso, ritenuto e considerato le parti, come sopra generalizzate, stipulano e concordano quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo transattivo;
- 2) Il sig. _____, a seguito della sottoscrizione del presente accordo, s'impegna a corrispondere al Comune di Longi per i tributi sopra specificati esclusivamente l'importo dei tributi iscritti a ruolo (complessivamente € **9.537,00**), al netto di ogni altro accessorio (sanzioni, interessi e spese), in n.36 (trentasei) rate mensili (18 TARI + 18 IMU) da pagarsi entro l'ultimo giorno di ogni mese a decorrere dal mese successivo (dicembre 2024) alla presente sottoscrizione decondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Il sig. _____, in ogni caso, ha facoltà di corrispondere più rate cumulativamente, ovvero, saldare gli importi residui prima della scadenza della suddetta dilazione;
- 3) il Comune di Longi (ME), in persona della Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, con la sottoscrizione della presente transazione accetta il pagamento dilazionato proposto dal contribuente al netto di sanzioni, interessi e altre spese;
- 4) il Comune di Longi (ME), inoltre, s'impegna a seguito del pagamento della prima rata mensile a disporre la sospensione dei ruoli esattoriali, oggetto di transazione, fino ad ultimazione del pagamento;
- 5) al termine del pagamento dilazionato di cui al punto n. 2), si obbliga, altresì, a disporre lo sgravio definitivo delle sanzioni e degli interessi iscritti a ruolo per i tributi sopra indicati e oggetto della presente transazione;
- 6) le parti convengono, inoltre, che l'accordo transattivo non ha effetto novativo e, quindi, la morosità accumulata dal contribuente per complessive n.3 rate mensili comporta la risoluzione automatica del presente accordo e l'immediata decadenza dai benefici oggetto di transazione con l'obbligo di pagamento, entro 15 giorni, in unica soluzione del debito residuo. Resta inteso che la cartella di pagamento, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rimane sospesa, e non annullata, fino ad estinzione dell'intero ammontare del debito o del debito residuo;
- 7) il sig. *Omissis*, in seguito alla sottoscrizione del presente accordo, s'impegna a rinunciare al ricorso tributario all'udienza del 15/11/2024, previa dichiarazione di rinuncia depositata telematicamente prima della predetta udienza;
- 8) sottoscrive la presente transazione anche il legale del Sig. _____ ai soli fini della rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 L.P.F.

Il presente atto si compone di n. 2 pagine e viene redatto in n. 3 originali, uno per ciascuna parte.

Il Contribuente

Sig. _____

per il Comune di Longi
in persona della Responsabile
dell'Area _____

Ai soli fini della rinuncia al vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.F., sottoscrive anche il legale del Sig. _____: Avv. RIOLO Giuseppe _____


PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere FAVOVEVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi 08.11.2024

R.F. LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)



1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 08.11.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)



2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario _____.

Capitolo	Voce: " _____ "
<u>1_1</u> Competenza	
<u>1_1</u> Residui _____	Impegno n° _____ / _____ per € _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 169

DEL 11.11.2024 DALLE ORE 16,45 - ALLE ORE 16,50.

PROPOSTA N. 169 del 11.11.2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Calogero LAZZARA

L'Assessore Anziano
Concettina SUTERA

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo VERZI

Concettina SUTERA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2°, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 11.11.2024 Il Segretario Comunale - *Dott. Carmelo VERZI*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale - *Dott. Carmelo VERZI*

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal 12.11.2024.

Longi, 11.11.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carmelo VERZI

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
Maria GALATI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE